

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1287-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE VETTORI)

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 12, concernente disposizioni per il contenimento dei consumi energetici

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo formato dopo la consultazione politica generale del 3 giugno 1979 ha dovuto affrontare una fase acuta della crisi energetica, caratterizzata da difficoltà negli approvvigionamenti di gasolio, principalmente a causa della sensibile differenza di prezzo vigente per tale prodotto in Italia rispetto ad altri paesi europei.

Con il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, in attesa di più organico e globale provvedimento, il Governo ha agito accollandosi i maggiori oneri d'importazione sul fronte degli acquisti internazionali di gasolio il cui prezzo italiano è stato avvicinato ai prezzi europei soltanto con la delibera CIP n. 8 del 19 marzo 1980 e, sul fronte delle disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento, nel senso di ottenere un controllo sugli sprechi e sulle manutenzioni oltre ad una riduzione dei periodi di funzionamento onde raggiungere un consistente risparmio nei consumi.

Al decreto-legge 14 settembre 1979, numero 438, hanno fatto seguito i decreti-legge 12 novembre 1979, n. 574, 11 gennaio 1980, n. 5, e 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

La legge 16 maggio 1980, n. 178, ha però regolamentato l'esercizio degli impianti di riscaldamento limitatamente alla stagione 1979-80, in difformità dalla proposta governativa di una disciplina permanente: ciò è avvenuto in quanto all'epoca della discussione del provvedimento (6 maggio 1980) erano già scaduti i termini (15 aprile) della regolazione stagionale, e si era verificata la necessità di alcune deroghe alle disposizioni, tanto da indurre lo stesso Governo a fissare nell'articolo 7 del decreto-legge n. 68 l'obbligo ad un termine per un controllo ed una modifica delle disposizioni stesse.

In data 5 gennaio 1981 il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge n. 1253 contenente « disposizioni per l'eser-

cizio degli impianti di riscaldamento », approvato dal Consiglio dei ministri l'11 dicembre 1980. Tale proposta costituisce la ripresa della normativa di cui alla citata legge 16 maggio 1980, n. 178, con gli aggiustamenti suggeriti dal Parlamento e dalla esperienza della stagione 1979-80. Il territorio nazionale viene suddiviso in nove zone climatiche rispetto alle sei zone precedenti e la normativa permanente è attenuata dalla possibilità — già presente nella legge n. 178 del 1980 — di deroga quindicinale immediatamente esecutiva da parte dei Comuni e di durata stagionale da parte delle Regioni, sia per il periodo che per l'orario di attivazione degli impianti.

Altre proposte nuove del disegno di legge n. 1253 riguardano gli impianti muniti di termoregolazione automatica ed alimentati a combustibile solido, mentre viene mantenuto l'obbligo-facoltà dei Comuni per il controllo e viene confermata l'assegnazione ai Comuni stessi delle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative per l'inservanza delle disposizioni.

Per assicurare una tempestiva ed oculata utilizzazione degli impianti di riscaldamento nella corrente stagione invernale, particolarmente inclemente, ed in presenza di una crisi energetica strutturale non reversibile, il Governo ha provveduto — in attesa che il Parlamento tratti ed approvi il disegno di legge n. 1253 — a confermare fino al 15 aprile 1981 le disposizioni fissate per la stagione 1979-80 (7 articoli su 16) del citato decreto-legge n. 68, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 178, emanando il decreto-legge 31 gennaio 1981, numero 12, comunicato alla Presidenza del Senato lo stesso 31 gennaio 1981.

La necessità di emanare disposizioni per la riduzione dei consumi dei prodotti petroliferi e dei combustibili in genere durante la stagione di riscaldamento 1980-81 è universalmente accettata e l'efficacia della regolamentazione e della manutenzione

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli impianti è constatabile dai consuntivi della stagione precedente.

Già il 6 maggio 1980, epoca di trattazione della legge 16 maggio 1980, n. 178, le statistiche mostravano una riduzione del 4,2 per cento nei consumi civili di petrolio tra il 1979 ed il 1978: un successivo rapporto dell'ENI ha confermato la riduzione (gasolio — 12,6 per cento, olio combustibile — 5,9 per cento) sia pure in presenza di un aumento del consumo di energia elettrica, con la nota che le discordanze derivano dalla diversità delle basi di confronto (statisticamente gli usi civili vanno oltre il riscaldamento). Per la stagione 1979-80 il risparmio è stato di circa 300.000 tonnellate al mese di combustibili liquidi da riscaldamento, come conferma la stima dell'AGIP che attribuisce alla nuova normativa una riduzione di consumi di solo gasolio sulle 530-600 mila tonnellate.

Pur potendo discutere sugli effetti della stagione particolarmente clemente e della migliore applicazione della legge 30 aprile 1976, n. 373, è possibile accertare a consuntivo tra le due stagioni 1978-79 e 1979-80 un risparmio dell'8 per cento di combustibili liquidi e gassosi per il riscaldamento invernale per effetto delle limitazioni di periodo o di orario.

Il risultato è quindi apprezzabile, anche per la indicazione convincente a nuovi comportamenti del consumatore, la cui oculatezza può portare a notevoli risparmi senza eccessivi sacrifici.

Nel merito del provvedimento prorogato con il decreto-legge proposto per la conversione in legge, oltre a quanto riportato con il confronto con il disegno di legge numero 1253, che costituisce una completa ed articolata proposta di disciplina permanente, si rammenta che le sei zone climatiche in cui è suddiviso il territorio nazionale sono contrassegnate da « fasce » con gradi-giorno inferiori a 600 fino a gradi-giorno oltre 3.000, con specifico riferimento al decreto ministeriale 10 marzo 1977, di esecuzione della legge 30 aprile 1976, numero 373, recante « norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici » ed alla allegata tabella

contenente i dati climatici di 103 comuni italiani collocati nelle singole fasce.

L'esercizio degli impianti è consentito da 6 a 14 ore giornaliere per periodi differenziati tra il 15 ottobre-1° dicembre per l'inizio e il 15 marzo-15 aprile per la fine della stagione.

È evidente il ritardo con cui è stata proposta la nuova normativa (disegno di legge n. 1253) rispetto ai termini fissati dall'articolo 7 della legge 16 maggio 1980, n. 178, ed anche rispetto all'inizio della stagione invernale: la 10^a Commissione permanente del Senato lo ha messo in luce ed il relatore ritiene che la responsabilità politica sia imputabile alla crisi governativa del 1980 ed al cambio del responsabile del Dicastero competente, mentre le maggiori remore operative sono pervenute dalla raccolta e controllo delle numerose proposte di modifica.

L'emanazione del decreto-legge immediatamente esecutivo per la stagione 1980-81 è certamente giustificata dal tentativo di intervenire almeno nel periodo di maggiore consumo che la inclemente stagione fa temere, in pendenza della approvazione parlamentare della nuova normativa già sommariamente illustrata e sulla quale è già stata svolta la relazione in seno alla commissione di merito.

Risulta che molte ordinanze comunali della stagione 1979-80 emanate in forza del decreto-legge 14 settembre 1979 e successivi fino alla legge 16 maggio 1980, n. 178, non sono state revocate e che la maggior parte dei comuni ha provveduto a dare applicazione in questi giorni al decreto-legge 31 gennaio 1981 in corso di conversione.

Per queste ragioni, oltre che per le considerazioni svolte in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 655-bis, del disegno di legge n. 655, del finanziamento del CNEN, della trattazione delle mozioni 3 luglio 1980 sull'energia da parte di tutti i gruppi politici, a dimostrazione della conoscenza e della corresponsabilità della questione energetica, il provvedimento ha tutte le caratteristiche per meritare l'approvazione del Senato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La 10^a Commissione permanente, nella sua differenziata composizione politica, propone l'approvazione del disegno di legge n. 1287, a maggioranza in considerazione della sua forma e della sua collocazione temporale, più che del suo contenuto chiaramente condiviso.

Per la tempestiva conversione in legge anche da parte dell'altro ramo del Parlamento di una disposizione positiva ed urgente, si invita il Senato a procedere alla conversione del decreto-legge senza modificazioni.

VETTORI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore, MANCINO)

11 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole. Osserva tuttavia che sarebbe opportuno che la Commissione di merito valutasse la possibilità di evitare una disciplina precaria e temporalmente limitata. Infatti l'esigenza del controllo del consumo energetico deriva da un obiettivo interesse della collettività e costituisce un dovere, per la pubblica amministrazione, certamente non ristretto in limiti temporali di prossima scadenza.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore, STAMMATI)

17 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 12, concernente disposizioni per il contenimento dei consumi energetici.

Decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178;

Permanendo la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, ed in attesa di una più organica disciplina della materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 gennaio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 15 aprile 1981 si applica la disciplina contenuta negli articoli da 1 a 7, nonchè nell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178.

Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1981.

PERTINI

FORLANI — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI